Bollettino

Anno XLIII

n. 10.1
1/15 ottobre 2026

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

22 ottobre 2026

Sommario

Provvedimenti adottati dalla Commissione 3

1.1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3

2 Altre decisioni 25

Indice cronologico **29**

Indice per materia 31

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Direzione e redazione: via G. B. Martini, 3 – 00198 ROMA, tel. 06/84771

Comitato di redazione: ***Fernanda Camilli (coordinatrice)***
Elaborazione e composizione: ***Claudia Amadio, Alfredo Gloria***

Provvedimenti adottati dalla Commissione

1 Delibere e provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento

1.1 Delibere e provvedimenti urgenti

Delibera n. 24146

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti *internet* www.inmarket24.com e www.inmarket24.info e la relativa pagina https://client.inmarket24.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:
i. mediante i siti *internet* www.inmarket24.com e www.inmarket24.info - risultati attivi, consultabili in lingua italiana, registrati in forma anonima e aventi contenuti identici – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, criptovalute, azioni, indici e materie prime tramite una piattaforma di *trading*;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di *trading* è richiesta la registrazione (indifferentemente) su uno dei due siti tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il *trading*; al riguardo, nei siti www.inmarket24.com e www.inmarket24.info si prospettano quattro tipologie di conto ("*Bronze*", "*Silver*", "*Gold*" e "*Platinum VIP*") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto. A seguito della registrazione si accede all'area riservata, disponibile per entrambi i siti all'indirizzo *url* https://client.inmarket24.com, dove è possibile, tra l'altro, depositare liquidità sul conto di *trading*;
iii. quanto alla riconducibilità, nel sito sono presenti generici riferimenti alla "Inmarket24" con asserita sede a Londra;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti *internet* www.inmarket24.com e www.inmarket24.info e la relativa pagina https://client.inmarket24.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti *internet* www.inmarket24.com e www.inmarket24.info e la relativa pagina https://client.inmarket24.com è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani, autori di esposti, i predetti domini sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai siti dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che i siti *internet* www.inmarket24.com e www.inmarket24.info e la relativa pagina https://client.inmarket24.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:*[...] *b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti *internet* www.inmarket24.com e www.inmarket24.info e la relativa pagina https://client.inmarket24.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

30 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24147

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito *internet* https://ambrosiafx.com e la relativa pagina https://client.ambrosiafx.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:
i. mediante il sito *internet* https://ambrosiafx.com – risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su materie prime, azioni, Forex e CFD;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di *trading* all'utente è richiesta la registrazione sul sito e l'apertura di un conto di *trading*: al riguardo nel sito si prospettano quattro tipologie di conto (denominate "Standard", "Premio", "Oro" e "Vip") che differiscono per deposito minimo richiesto;
iii. per procedere alla registrazione si accede all'area riservata, disponibile all'indirizzo *url* https://client.ambrosiafx.com;
iv. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, sul sito https://ambrosiafx.com sono presenti generici riferimenti ad "Ambrosiafx" e "Ambrosiafx International";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* https://ambrosiafx.com e la relativa pagina https://client.ambrosiafx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* https://ambrosiafx.com e la relativa pagina https:// client.ambrosiafx.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto in quanto i predetti domini sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata riferita attività di interazione con risparmiatori italiani che hanno presentato esposti;

CONSIDERATO che il sito *internet* https://ambrosiafx.com e la relativa pagina https://client.ambrosiafx.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del TUF - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:* [...] *b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* https://ambrosiafx.com e la relativa pagina https://client.ambrosiafx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

30 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24148

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://daxton-italia.com e la relativa pagina https://client.daxton-italia.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:
i. mediante il sito *internet* https://daxton-italia.com - risultato attivo, disponibile in italiano e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare *trading* su *CFD* relativi a valute, indici, materie prime, cripto-valute e azioni tramite una piattaforma di *trading*;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni, agli utenti è richiesta l'iscrizione al sito https://daxton-italia.com – mediante procedura disponibile in corrispondenza della pagina https://client.daxton-italia.com, direttamente raggiungibile dalla *homepage* del medesimo sito https://daxton-italia.com e disponibile anch'essa in lingua italiana – l'apertura di un *account* e l'impiego di una provvista di denaro;
iii. sul sito https://daxton-italia.com sono menzionate quattro tipologie di *account* denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei *benefit* prospettati, "*Standard*", "*Argento*", "*Oro*" e "*Platino*";
iv. quanto alla riconducibilità, nel sito https://daxton-italia.com sono riportati generici riferimenti a "Daxton-Italia" e due indirizzi di posta elettronica: *supporto@daxton-italia.com* e *info@daxton-italia.com.*

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* e la relativa pagina https://client.daxton-italia.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito *internet* https://daxtonitalia.com e la relativa pagina https://client.daxton-italia.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i detti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana e in relazione al sito è stata riferita attività di contatto nei confronti di risparmiatori italiani; inoltre, sono pervenuti gli esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il https://daxton-italia.com;

CONSIDERATO che il sito *internet* https://daxton-italia.com e la relativa pagina https://client.daxton-italia.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, lett. b), del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:* [...] *b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito *internet* https://daxton-italia.com e la relativa pagina https://client.daxton-italia.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

30 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24149

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("*Tuf*"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://icloudfx.com e la relativa pagina https://webtrader.icloudfx.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("*Tuf*") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel *web* è emerso che:
i. mediante il sito *internet* https://icloudfx.com - risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di *trading* su forex, criptovalute, indici, *commodities*, azioni, ETF, *futures*, *options* e CFD;
ii. per l'effettuazione delle suddette operazioni di *trading*, è richiesta all'utente la registrazione al sito https://icloudfx.com mediante procedura disponibile in corrispondenza della pagina https://webtrader.icloudfx.com e l'apertura di un conto di *trading*;
iii. all'interno del sito https://icloudfx.com è riportato un generico riferimento alla "ICloudFX" con asserita sede a Londra e un indirizzo di posta elettronica support@icloudfx.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito *internet* https://icloudfx.com e la relativa pagina https://webtrader.icloudfx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di *trading* sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, posta in essere tramite il sito https://icloudfx.com e la relativa pagina https://webtrader.icloudfx.com, è tuttora in corso di svolgimento e rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito e la relativa area riservata sono risultati disponibili in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto nei confronti di clientela italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai predetti domini dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che non sono riusciti a rientrare in possesso delle somme versate sui succitati domini;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito *internet* https://icloudfx.com e la relativa pagina https://webtrader.icloudfx.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "*L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "*Poteri di contrasto all'abusivismo*" - la Consob "*può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:* [...] *b) ordinare di porre termine alla violazione*";

RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito *internet* https://icloudfx.com e la relativa pagina https://webtrader.icloudfx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

30 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24150

Approvazione della graduatoria finale del concorso interno, per esami, a vice assistente per l'accesso al *profilo amministrativo* dell'Area Operativa del Personale di ruolo della Consob per l'anno 2026 e nomina dei vincitori nella qualifica di vice assistente

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 23973 del 30 aprile 2026, recante l'approvazione del bando di concorso interno, per esami, a vice assistente per l'accesso al *profilo amministrativo* dell'Area Operativa del personale di ruolo della CONSOB per l'anno 2026, riservato ai dipendenti del *profilo supporto amministrativo* dell'Area medesima;

VISTA la delibera n. 24021 del 4 giugno 2026, recante la nomina della commissione esaminatrice del citato concorso;

VISTI gli atti della commissione esaminatrice e verificata la regolarità del procedimento;

VISTA la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, composta dai tre candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e sostenuto le prove d'esame previste;

CONSIDERATO che nella suddetta graduatoria due candidati risultano classificati *ex-aequo* al secondo posto e **VISTO**, al riguardo, l'art. 6, comma 2, del bando il quale prevede che "*A parità di punteggio complessivo, è preferito il candidato più giovane di età*";

VISTO l'art. 6, commi 3 e 4, del bando di concorso, ai sensi del quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa approva la graduatoria finale del concorso, dichiara vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso e nomina i vincitori nella qualifica di vice assistente nel *profilo amministrativo* dell'Area Operativa del personale di ruolo della CONSOB, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della graduatoria finale da parte della Commissione;

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso art. 6, comma 4, del bando di concorso, prevede che gli effetti economici della nomina decorrono in ogni caso dal giorno in cui gli interessati assumeranno le funzioni della nuova qualifica;

D E L I B E R A:

Art. 1

È approvata la seguente graduatoria finale del concorso interno, per esami, a vice assistente per l'accesso al *profilo amministrativo* dell'Area Operativa del personale di ruolo della CONSOB per l'anno 2026, riservato ai dipendenti del *profilo supporto amministrativo*:

n.	*Nominativo*	*prova scritta*	*prova orale*	*totale*
1.	FERRARA Francesco	6,50	8,50	15,00
2.	FOLCO Remo *(nato il 20/06/2000)*	6,00	8,00	14,00
3.	TRAPLETTI Robin *(nato il 05/11/1982)*	6,50	7,50	14,00

Il Dott. Francesco FERRARA, il Sig. Remo FOLCO ed il Dott. Robin TRAPLETTI sono dichiarati vincitori del concorso e nominati vice assistenti nel *profilo amministrativo* dell'Area Operativa del personale di ruolo della CONSOB a decorrere dal 1° ottobre 2026.

I medesimi prenderanno posto nel ruolo, nell'ordine sopra indicato, dopo il Dott. Davide DANZILLI.

Gli effetti economici della nomina decorreranno dal giorno in cui gli interessati assumeranno le funzioni della nuova qualifica.

Art. 2

La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della CONSOB.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino della CONSOB.

30 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24151

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Rinova BidCo S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 1998 nonché obbligatoria ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Reway Group S.p.A., su azioni ordinarie emesse da Reway Group S.p.A.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI in particolare gli articoli 101-*bis* e ss. del Tuf;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

CONSIDERATO che, con comunicazione diffusa ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Tuf in data 31 luglio 2026 (la "Comunicazione"), Rinova BidCo S.p.A. ("Rinova BidCo" o l'"Offerente") ha reso noto che, a seguito del perfezionamento dell'acquisizione di complessive n. 32.353.802 azioni Reway Group S.p.A. ("Reway" o l'"Emittente") rappresentative di circa l'83,38% del capitale sociale – in esecuzione di contratti di compravendita azionaria stipulati con gli azionisti di Reway, Luccini S.r.l., Patrizia Casillo, Raffaella Casillo, Immobiliare Radini S.r.l. e Livio Radini – si sono verificati i presupposti per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'"Offerta"), ai sensi degli articoli 102 ss. del Tuf, obbligatoria ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale dell'Emittente, su massime n. 6.451.000 azioni ordinarie emesse da Reway (le "Azioni"), negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), rappresentative di circa il 16,62% del capitale sociale di Reway, ad un prezzo per Azione pari ad Euro 10,31 (il "Corrispettivo"), finalizzata al *delisting* dell'Emittente;

CONSIDERATO che la citata Comunicazione è risultata contenere gli elementi informativi previsti dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO che, in data 17 agosto 2026, con nota inoltrata per posta elettronica certificata (prot. n. 0084214/26), l'Offerente ha trasmesso alla Consob, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 102, comma 3, del Tuf, il documento relativo all'Offerta destinato alla pubblicazione (il "Documento"), in conformità alle disposizioni di cui al citato Regolamento Emittenti;

VISTA la nota del 21 agosto 2026 (prot. n. 0085473/26) con la quale la Consob ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo n. 195616 finalizzato all'approvazione del Documento;

VISTA la nota del 4 settembre 2026 (prot. 0088422/26) con la quale la Consob ha sospeso, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, i termini del suddetto procedimento a far data dal 5 settembre 2026, con la richiesta di modifiche e integrazioni al Documento;
VISTA la nota dell'11 settembre 2026 (prot. n. 0090761/26) con la quale Rinova BidCo ha trasmesso gli elementi informativi richiesti e una nuova versione del Documento d'Offerta;

VISTA la nota del 18 settembre 2026 (prot. n. 0093105/26) con la quale la Consob ha riavviato i termini del procedimento concernente l'Offerta a decorrere dal 19 settembre 2026;

VISTA l'istanza del 24 settembre 2026 (prot. n. 0096556/26) con la quale l'Offerente ha chiesto alla Consob, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lett. *b)*, del Regolamento Emittenti, che il periodo di adesione all'Offerta si svolga dal 5 ottobre 2026 al 23 ottobre 2026 (estremi inclusi) (il "Periodo di Adesione"), con data di pagamento il 30 ottobre 2026;

VISTA la nuova versione del Documento da ultimo trasmessa in data 24 settembre 2026 (prot. n. 0096743/26), contenente le modifiche richieste nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la proposta degli Uffici di cui alla Relazione per la Commissione del 24 settembre 2026 (prot. n. 0096747/26), e le relative motivazioni, condivise dalla Commissione, che integralmente si richiamano;

VISTI tutti gli altri atti istruttori del procedimento;

VISTO l'articolo 102, comma 4, del Tuf, ai sensi del quale la Consob "[entro] *quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta,* [...] *lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio con cognizione di causa sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. Qualora sussistano gravi carenze informative, la Consob può sospendere tali termini, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni mancanti. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni.* [...] *Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.*"

VISTO l'articolo 40, comma 5, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "[il] *periodo di adesione non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del documento d'offerta, ovvero, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno di pubblicazione*";

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di Reway in data 17 settembre 2026 ha reso noto di aver approvato il comunicato ai sensi degli articoli 103 comma 3 del Tuf e 39 del Regolamento Emittenti ("Comunicato dell'Emittente"), corredato dal parere dell'amministratore indipendente redato ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti ("Parere");

PRESO ATTO che l'Offerente ha dichiarato che il Documento pubblicato conterrà il Comunicato dell'Emittente, corredato dal Parere;

VISTO l'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "[l]'*offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob: a) la documentazione*

relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento dell'offerta [...]";

PRESO ATTO che, ad oggi, l'Offerente non ha ancora trasmesso, ai sensi dall'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento connessa agli impegni di pagamento assunti nei confronti degli aderenti all'Offerta;

RITENUTO che il Documento trasmesso dall'Offerente con la citata nota del 17 agosto 2026, come da ultimo modificato in data 24 settembre 2026, sia idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio con cognizione di causa sull'Offerta;

D E L I B E R A:

È approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il Documento concernente l'offerta pubblica di acquisto promossa da Rinova BidCo S.p.A., obbligatoria ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Reway Group S.p.A., su massime n. 6.451.000 azioni ordinarie emesse da Reway, rappresentative del 16,62% del capitale sociale dell'Emittente, ad un prezzo per Azione pari ad Euro 10,31 nel testo inviato in data 17 agosto 2026 e da ultimo modificato in data 24 settembre 2026.

Il Periodo di Adesione all'Offerta avrà inizio il 5 ottobre 2026 e terminerà il 23 ottobre 2026 (estremi inclusi), con data di pagamento il 30 ottobre 2026.

La pubblicazione del predetto Documento non potrà avvenire prima che venga trasmessa alla Consob la documentazione concernente l'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento degli obblighi di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente e a Borsa Italiana S.p.A. mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata sul sito internet della Consob (www.consob.it) nonché sul Bollettino della medesima autorità.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel menzionato Bollettino.

30 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24152

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Metriks AI S.p.A. Società Benefit, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 10 dello statuto sociale di TradeLab S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da TradeLab S.p.A.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI in particolare gli articoli 101-*bis* e ss. del Tuf;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, nonché la relativa normativa attuativa;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

CONSIDERATO che, con comunicazione diffusa in data 29 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Tuf e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (la "Comunicazione"), Metriks AI S.p.A. Società Benefit ("Metriks" o l'"Offerente"), società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta" o l'"OPS"), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Tuf come richiamati dall'articolo 10 dello statuto sociale di TradeLab S.p.A. ("TradeLab" o l'"Emittente"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e cioè massime n. 5.450.000 azioni ordinarie, rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Emittente, riconoscendo un corrispettivo costituito da n. 0,667 azioni ordinarie Metriks di nuova emissione ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il "Corrispettivo");

CONSIDERATO che la citata Comunicazione è risultata contenere gli elementi informativi previsti dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO che, in data 17 agosto 2026, con nota inoltrata per posta elettronica certificata (prot. n. 0084213/26), l'Offerente ha trasmesso alla Consob, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 102, comma 3, del Tuf, il documento relativo all'Offerta destinato alla pubblicazione (il "Documento"), redatto in conformità alle disposizioni del Regolamento Emittenti;

CONSIDERATO che l'Offerente, con riferimento alle azioni Metriks offerte in scambio quale Corrispettivo, ha dichiarato

che intende avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**"), come richiamato dall'articolo 100, comma 2, del Tuf, in quanto il controvalore delle azioni offerte in scambio risulta inferiore a 12 milioni di Euro;

VISTA la nota del 9 settembre 2026 (prot. n. 0089740/26), con la quale la Consob ha comunicato all'Offerente l'avvio del procedimento amministrativo n. 195366/26 relativo all'approvazione del Documento e ha contestualmente sospeso i termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf;

VISTA la nota del 24 settembre 2026 (prot. n. 0096879/26), con la quale l'Offerente ha fornito gli elementi informativi e documentali richiesti, trasmettendo il Documento integrato e il successivo Documento trasmesso in data 25 settembre 2026 (prot. n. 0097851/26) e in data 29 settembre 2026 (prot. n. 0098883/26) ad esito dell'iter istruttorio;

VISTA la nota del 24 settembre 2026 (prot. n. 0096753/26), con la quale la Consob ha riavviato i termini del procedimento concernente l'Offerta;

VISTA la nota del 24 settembre 2026 (prot. n. 0095591/26), con la quale l'Offerente ha chiesto alla Consob, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera b), del Regolamento Emittenti, che il periodo di adesione all'Offerta abbia inizio il 12 ottobre 2026 e termine il 4 dicembre 2026 (estremi inclusi);

VISTA la Relazione del 25 settembre u.s. (prot. n. 0097900/26) contenente la proposta degli Uffici nonché le relative motivazioni che integralmente si richiamano nonché la Relazione integrativa del 29 settembre 2026 (prot. n. 0098949/26);

VISTI gli altri atti istruttori del procedimento;

VISTO l'articolo 102, comma 4, del Tuf, ai sensi del quale "*Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un giudizio con cognizione di causa sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. [...] Qualora sussistano gravi carenze informative, la Consob può sospendere tali termini, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni mancanti. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni.* (...) *Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato*";

VISTO l'articolo 40, comma 5, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale il periodo di adesione non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione del documento d'offerta, ovvero, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno di pubblicazione;

PRESO ATTO che il Documento, nella versione da ultimo trasmessa, non prevede l'inclusione del comunicato approvato, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Tuf e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;

VISTO l'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale "[l]'*offerente, entro il giorno antecedente alla data prevista per la pubblicazione del documento di offerta, trasmette alla Consob:* (...) *copia della delibera di emissione dei prodotti finanziari offerti in corrispettivo*";

PRESO ATTO che l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Offerente, in data 2 settembre 2026, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, a servizio dell'Offerta;

PRESO ATTO che, in data 29 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, in esercizio della predetta delega, ha deliberato l'aumento di capitale al servizio dell'Offerta mediante emissione di massime n. 3.635.150 azioni ordinarie Metriks di nuova emissione al prezzo di emissione di Euro 3,20 per azione;

PRESO ATTO che, ad oggi, l'Offerente non ha ancora trasmesso, ai sensi dall'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la copia della delibera di emissione dei prodotti finanziari offerti in corrispettivo;

RITENUTO che il Documento trasmesso dall'Offerente in data 17 agosto 2026, come da ultimo modificato in data 29 settembre 2026, sia idoneo a consentire ai destinatari di pervenire a un giudizio con cognizione di causa sull'Offerta;

D E L I B E R A:

È approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento concernente l'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Metriks, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Tuf e dell'articolo 10 dello statuto sociale di TradeLab, avente ad oggetto massime n. 5.450.000azioni ordinarie TradeLab, rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Emittente, con corrispettivo costituito da n. 0,667 azioni ordinarie Metriks di nuova emissione ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan per ciascuna azione TradeLab, nel testo inviato in data 17 agosto 2026 e da ultimo modificato in data 29 settembre 2026.

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 12 ottobre 2026 e terminerà il 4 dicembre 2026 (estremi inclusi).

La pubblicazione del predetto Documento d'Offerta non potrà avvenire prima che venga trasmessa alla Consob ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti la copia della delibera di emissione dei prodotti finanziari offerti in corrispettivo.

La presente delibera sarà comunicata all'Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino.

30 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24155

Modifiche alle Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*septies*.2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (di seguito, "Regolamento Cartolarizzazioni");

VISTO il Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento Cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito, "TUF");

VISTO il decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, che ha introdotto modifiche al TUF, al fine di adeguarlo alle norme del Regolamento Cartolarizzazioni;

VISTO l'articolo 4-*septies*.2 del TUF e, in particolare, il comma 9, che ha conferito alla Consob il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell'ambito delle proprie competenze;

VISTA la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTA la delibera del 9 ottobre 2023, n. 22833, con la quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*septies*.2 del TUF (di seguito, "Disposizioni Consob");

RITENUTO opportuno, dopo un primo periodo di applicazione delle Disposizioni Consob, rivedere talune previsioni, al fine di ridurre gli oneri gravanti sugli operatori e di meglio specificare il contenuto delle stesse;

CONSIDERATE le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica delle Disposizioni Consob, pubblicato in data 7 aprile 2026, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito *internet* della Consob;

D E L I B E R A:

Art. 1
(Modifiche alle Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Alle Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-*septies*.2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottate dalla Consob con la delibera n. 22833 del 9 ottobre 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nel Titolo, le parole "*4-septies.2*," sono sostituite dalle seguenti: "*4-septies.2*" e, dopo le parole del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58", sono aggiunte le seguenti: ", in materia di cartolarizzazioni".

II. Nella Sezione I, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo capoverso, le parole "previsto dall'art. 4-*septies*.2, co. 6" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dall'articolo 4-*septies*.2, comma 6";
2) nel secondo capoverso, le parole "Sezione II, par. 1 e Sezione III, par. 1" sono sostituite dalle seguenti: "Sezione II, paragrafo 1, e Sezione III, paragrafo 1, primo, secondo e terzo capoverso";
3) nel terzo capoverso, le parole "Gli obblighi di cui alla sezione II, par. 2, riguardanti l'informativa a evento e quelli di cui alla Sezione III, par. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Gli obblighi di cui alla Sezione II, paragrafo 2, e Sezione III, paragrafo 1, quarto e quinto capoverso, riguardanti l'informativa a evento, e quelli di cui alla Sezione III, paragrafo 2,".

III. Nella Sezione II, sono apportate le seguenti modifiche:
A. La rubrica è sostituita dalla seguente: "II. Informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione oggetto di vigilanza da parte della Consob ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-*septies*.2, comma 6, lett. *b)*, del TUF".
B. Al paragrafo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo capoverso, le parole "sito *internet* della CONSOB" sono sostituite dalle seguenti: "sito *internet* della Consob";
2) nel secondo capoverso, il contenuto della nota n. 4 è sostituito dal seguente: "Il Regolamento Cartolarizzazioni non prevede l'obbligo in caso di cartolarizzazioni private di ricorrere ad un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato conformemente al Regolamento Cartolarizzazioni (*cfr.* Considerando 13, del Regolamento Cartolarizzazioni, e articolo 7, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento Cartolarizzazioni).";
3) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "La conformità dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione di ciascuno dei soggetti parte dell'operazione di cartolarizzazione, in relazione alle specifiche aree di competenza. In caso di più cedenti, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente.";
4) il quarto capoverso è soppresso.
C. Al paragrafo 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo capoverso, il periodo "Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente." è soppresso;
2) è aggiunto, infine, il seguente capoverso: "In tali casi, una versione aggiornata della dichiarazione di conformità dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni deve essere trasmessa alla Consob dai soli cedenti e prestatori originari che mantengono, su base continuativa, un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione come delineato dall'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento Cartolarizzazioni.".
D. Al paragrafo 3, il periodo "Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente." è soppresso.
IV. Nella Sezione III, sono apportate le seguenti modifiche:
A. Al paragrafo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, dopo le parole "Comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazioni STS", sono aggiunte le seguenti: "e informazioni a evento";
2) nel primo capoverso, dopo le parole "Secondo quanto previsto dall'articolo 27" sono aggiunte le seguenti: "del Regolamento Cartolarizzazioni" e, dopo le parole "stabiliti dal Capo 4", sono aggiunte le seguenti: "del medesimo regolamento";
3) nel secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Tali soggetti sono tenuti a informare anche la Consob in conformità con quanto stabilito nella Sezione IV." e, nel secondo periodo, le parole "sito *internet* della CONSOB" sono sostituite dalle seguenti: "sito *internet* della Consob";
4) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "La conformità dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-*sexies* del Regolamento Cartolarizzazioni, deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione del cedente e del promotore. Il responsabile dell'organo con funzioni di gestione di un ente significativo può delegare tale adempimento ad un soggetto a ciò appositamente designato e facente parte dell'ente. In caso di più cedenti o promotori, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente e promotore.";
5) sono aggiunti, infine, i seguenti capoversi:
"I cedenti, i prestatori originari e le società veicolo sono tenuti a notificare alla Consob ogni evento significativo, come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera *g)*, del Regolamento Cartolarizzazioni, che incida o possa incidere sulle caratteristiche dell'operazione e, quindi, possa avere effetti sul rispetto degli articoli da 20 a 26-*sexies* del Regolamento Cartolarizzazioni.
In tali casi, una versione aggiornata della dichiarazione di conformità dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-*sexies* del Regolamento Cartolarizzazioni deve essere trasmessa alla Consob. In caso di più cedenti o promotori, tale dichiarazione deve essere predisposta da ciascun cedente e promotore.".
B. Dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Chiusura dell'operazione di cartolarizzazione
I cedenti, i prestatori originari e le società veicolo notificano alla Consob la chiusura[1] dell'operazione di cartolarizzazione.".
V. Nella Sezione IV, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Le operazioni di cartolarizzazione di cui alla Sezione II, paragrafo 1, devono essere notificate alla Consob entro un mese dalla data di emissione.";
2) i successivi capoversi sono sostituiti dai seguenti:
"Per le informazioni di cui alla Sezione II, paragrafi 2 e 3, e alla Sezione III, paragrafo 1, quarto e quinto capoverso, e paragrafi 2 e 3, i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio.
Le informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione STS di cui alla Sezione III, paragrafo 1, primo, secondo e terzo capoverso, devono essere trasmesse alla Consob entro un mese dalla data di emissione.
Le notifiche di cui alle Sezioni II, paragrafi 1, 2 e 3, e III devono essere inviate alla Consob dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, comma 1, del Regolamento Cartolarizzazioni.
L'attività di trasmissione delle informazioni può essere delegata al *servicer* dell'operazione, fermo restando il permanere della responsabilità in capo al soggetto designato come individuato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, comma 1, del Regolamento Cartolarizzazioni.
Le sopra citate informazioni sono trasmesse alla Consob, tramite la compilazione del modello di dati e secondo modalità tecniche specificate in apposite istruzioni operative pubblicate sul sito *internet* della Consob.".
VI. Nella Sezione VI, al primo capoverso, le parole "istruzioni operative pubblicate sul sito *internet* della CONSOB" sono sostituite dalle seguenti: "istruzioni operative pubblicate sul sito *internet* della Consob.".

[1] Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa quando non esistono più attività e passività collegate all'operazione.

VII. In tutte le Sezioni, paragrafi, capoversi e note a margine non oggetto delle modifiche sopra citate, in ogni caso, la parola "art." è sostituita dalla parola "articolo", la parola "co." è sostituita dalla parola "comma", la parola "par." è sostituita dalla parola "paragrafo", la parola "parr." è sostituita dalla parola "paragrafi" e la parola "sezione" è sostituita dalla parola "Sezione".

Art. 2
(*Entrata in vigore*)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito *internet* della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24156

Autorizzazione di YouHodler Italy S.r.l. come prestatore dei servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 16, lettere a), c), d), e), j) del regolamento (UE) 2023/1114

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 e, in particolare, gli artt. 3, 16, 17, 45 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e, in particolare, gli artt. 62, 63 e 109;

VISTI i regolamenti delegati della Commissione europea che integrano il citato regolamento (UE) 2023/1114;

VISTA l'istanza presentata con note del 29 dicembre 2025, successivamente integrata con note del 9 e 11 maggio 2026, con cui YouHodler Italy S.r.l., con sede legale a Roma, ha chiesto di essere autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività per lo svolgimento dei servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, scambio di cripto-attività con fondi e con altre cripto-attività, esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti e trasferimento di criptoattività per conto dei clienti, di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 16, lettere a), c), d), e), j), del regolamento (UE) 2023/1114;

VISTI i successivi chiarimenti e le informazioni integrative fornite da YouHodler Italy S.r.l., come da ultimo con nota del 17 settembre 2026;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

D E L I B E R A:

YouHodler Italy S.r.l., con sede a Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 129/2024 e dell'art. 63 del regolamento (UE) 2023/1114, come prestatore di servizi per le criptoattività per lo svolgimento dei servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, scambio di cripto-attività con fondi e con altre cripto-attività, esecuzione di ordini di criptoattività per conto di clienti e trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti, di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 16, lettere a), c), d), e), j), del regolamento (UE) 2023/1114.

La presente delibera verrà portata a conoscenza di YouHodler Italy S.r.l. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

I pertinenti elementi informativi di cui alla presente delibera verranno comunicati all'Esma ai fini dell'iscrizione di YouHodler Italy S.r.l. nel Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 109 del regolamento (UE) 2023/1114.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

8 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24157

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://money-mentor.io e relativa pagina https://cfd.money-mentor.io

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://money-mentor.io - risultato attivo e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni, obbligazioni ed ETF;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://money-mentor.io, tramite procedura disponibile in corrispondenza del dominio https://cfd.money-mentor.io, risultato disponibile esclusivamente in lingua italiana, e l'apertura di un account di trading; in particolare, all'interno del sito https://money-mentor.io sono menzionate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, tre tipologie di conto denominate "Silver", "Gold" e "Platinum";
iii. all'interno del sito internet https://money-mentor.io non sono stati individuati elementi utili ad identificare l'entità cui sarebbe riferibile la descritta operatività;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://money-mentor.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la pagina https://cfd.money-mentor.io è risultata disponibile esclusivamente in lingua italiana, in merito all'operatività della piattaforma https://moneymentor.io è stata riferita attività di contatto (cd. cold calling) nei confronti di clientela italiana e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato la perdita delle somme impiegate tramite la medesima;

CONSIDERATO che il sito internet https://money-mentor.io non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://money-mentor.io e relativa pagina https://cfd.money-mentor.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

8 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24158

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://goldgcapital.net e relativa pagina https://my.aipltfrm.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://goldgcapital.net - risultato attivo, disponibile in italiano e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su contratti finanziari derivati collegati a valute, materie prime e indici;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, agli utenti è richiesta la registrazione al sito tramite procedura disponibile in corrispondenza del dominio https://my.aipltfrm.com, risultato disponibile anche in lingua italiana, e l'impiego di una provvista di denaro;
iii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nel sito https://goldgcapital.net sono presenti riferimenti generici a "Gold GC", di cui non sono riportate indicazioni in merito alla sede, e due indirizzi di posta elettronica "support@goldgraincapital.com" e "info@goldgraincapital.com";

VISTA la delibera Consob n. 24078 dell'8 luglio 2026 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.goldgcapital.com e la relativa pagina https://my.myprtal.com;

CONSIDERATO che il sito internet https://goldgcapital.net presenta un dominio sovrapponibile a quello del sito www.goldgcapital.com nonché gli stessi contenuti;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://goldgcapital.net e la pagina https://my.aipltfrm.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://goldgcapital.net e la pagina https://my.aipltfrm.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana; è stata, inoltre, rilevata l'assenza di meccanismi volti a limitare o impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://goldgcapital.net e la pagina https://my.aipltfrm.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://goldgcapital.net e la pagina https://my.aipltfrm.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24159

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("*Tuf*"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://tradoxiumpro.com e le pagine https://clientzone.tradoxiumpro.com e https://wt.quantivaedge.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. attraverso il sito internet https://tradoxiumpro.com, attivo e consultabile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni su CFD relativi a Valute, Azioni, Indici, Materie Prime, ETF e Criptovalute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito e l'apertura di un account di trading; in particolare, all'interno del sito https://tradoxiumpro.com sono menzionate cinque tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Standard", "Premium", "Premium Plus", "Oro" e "VIP";
iii.ad esito di registrazione - tramite procedura disponibile in corrispondenza della pagina https://clientzone.tradoxiumpro.com, consultabile anche in italiano - è possibile accedere all'area riservata dove sono disponibili le funzionalità dedicate al deposito e al prelievo di liquidità sul conto nonché il collegamento ad una piattaforma di trading presente in

corrispondenza dell'ulteriore dominio https://wt.quantivaedge.com, consultabile anch'esso in italiano;
iv. quanto alla riconducibilità dell'operatività in discorso, si rileva che nel sito sono presenti generici riferimenti a "Tradoxium" ed è presente un indirizzo email support@tradoxium.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://tradoxiumpro.com e le pagine https://clientzone.tradoxiumpro.com e https://wt.quantivaedge.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://tradoxiumpro.com e le pagine https://clientzone.tradoxiumpro.com e https://wt.quantivaedge.com sono risultati disponibili anche in
lingua italiana, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani ed è stata, altresì, rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet https://tradoxiumpro.com e le pagine https://clientzone.tradoxiumpro.com e https://wt.quantivaedge.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://tradoxiumpro.com e le pagine https://clientzone.tradoxiumpro.com e https://wt.quantivaedge.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24160

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("*Tuf*"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://fxpepper.eu e relativa pagina https://portal.fxpepper.eu

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://fxpepper.eu - risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su forex, azioni, commodities, indici e criptovalute;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading, è richiesta all'utente la registrazione al sito https://fxpepper.eu e l'accesso alla propria area riservata tramite la pagina https://portal.fxpepper.eu;
iii. in calce alle pagine del sito https://fxpepper.eu è riportato un generico riferimento alla "FXPepper" ed un indirizzo di posta elettronica support@fxpepper.co;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fxpepper.eu e la relativa pagina https://portal.fxpepper.eu è riconducibile alla prestazione di servizi di

investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità

di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, posta in essere tramite il sito https://fxpepper.eu e la relativa pagina https://portal.fxpepper.eu, è risultata rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato disponibile in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto con clientela italiana ed è pervenuto l'esposto di un risparmiatore italiano che non è riuscito a rientrare in possesso delle somme versate sui succitati domini;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet https://fxpepper.eu e la relativa pagina https://portal.fxpepper.eu non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://fxpepper.eu e la relativa pagina https://portal.fxpepper.eu consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24162

Collocamento in aspettativa della dott.ssa Valentina Massone per assunzione di impiego presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'art. 49 della I parte del *Regolamento del Personale* della Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2021, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota del 28 settembre 2026, con la quale la dott.ssa Valentina MASSONE – dipendente inquadrata nel segmento di Esperto dell'Area Manageriale e Alte Professionalità, in servizio presso la Divisione Finanza e Amministrazione/Ufficio Contabilità e Bilancio – ha comunicato che, a seguito dell'approvazione della graduatoria dei vincitori del 10° corso-concorso di formazione dirigenziale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), la medesima è "stata dichiarata vincitrice (...) e (...) assegnata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, sede di Roma, Ufficio III Risorse Materiali e Contabilità" e ha chiesto, pertanto, di essere collocata in aspettativa non retribuita per un periodo complessivo di otto mesi, a decorrere dal 16 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 49 della I parte del Regolamento del personale della CONSOB;

VISTO l'art. 49, comma 1, della I parte del citato Regolamento del personale, ai sensi del quale, tra l'altro, "quando ciò sia riconosciuto di interesse per l'Istituto, con deliberazione della Commissione i dipendenti possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorità ed enti pubblici in Italia";

VISTA la Relazione della Divisione Risorse Umane del 9 ottobre 2026 e le considerazioni ivi riportate;

RITENUTO che sussiste in capo alla CONSOB l'interesse a concedere alla dott.ssa MASSONE il collocamento in

aspettativa per assunzione di impiego presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per una durata limitata a sei mesi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, della I parte del Regolamento del personale, il dipendente della CONSOB che assume l'impiego indicato al comma 1 dello stesso articolo "è collocato in aspettativa senza diritto a retribuzione";

D E L I B E R A:

La dott.ssa Valentina MASSONE è collocata in aspettativa ai sensi dell'art. 49 della I parte del Regolamento del personale della CONSOB, citato nelle premesse, per assunzione di impiego presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a decorrere dal 16 ottobre 2026 e sino al 15 aprile 2027.

La dott.ssa MASSONE, durante il citato periodo di aspettativa, non avrà titolo al trattamento economico a carico della CONSOB ed è autorizzata a trattenere quanto sarà alla medesima corrisposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

La presente delibera sarà portata a conoscenza dell'interessata e pubblicata sul Bollettino della CONSOB.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24163

Diffida ad adeguare la composizione del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. al criterio di riparto tra i generi previsto dall'art. 148, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTO in particolare l'art. 148, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale "Lo statuto della società stabilisce che il riparto dei componenti dell'organo di controllo sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti ovvero un terzo nel caso di organo composto da tre persone. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione dell'organo di controllo risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica ...";

VISTO l'art. 144-undecies.1, comma 2, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che: "Gli statuti delle società quotate
disciplinano ... le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi";

RILEVATO che l'art. 22 dello Statuto di Bestbe Holding S.p.A. prevede che: "In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato";

RILEVATO che in data 24 giugno 2026 due componenti del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. appartenenti a generi diversi hanno presentato le proprie dimissioni e contestualmente sono subentrati nell'organo di controllo due componenti appartenenti allo stesso genere e che pertanto il Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. risulta composto interamente da sindaci di genere maschile;

RITENUTO, pertanto, che l'attuale composizione del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A non sia in linea con la disciplina dell'art. 148, comma 1, del TUF, in quanto almeno uno dei tre sindaci deve appartenere al genere meno rappresentato;

VISTO l'art. 10 del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob n. 18388 del 28 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: "[d]ell'avvio del procedimento è data comunicazione personale agli interessati ...";

RILEVATO che, alla luce di quanto riscontrato, con nota prot. n. 0092279/26 del 16 settembre 2026 è stato comunicato a Bestbe Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento, l'avvio del procedimento amministrativo n. 196304/26 relativo alla diffida ad adeguarsi al criterio di composizione dell'organo di controllo previsto dall'art. 148, comma 1, del Tuf, con l'indicazione della possibilità di presentare, entro il termine del 1° ottobre 2026, memorie, documenti nonché una richiesta di audizione;

RILEVATO che alla scadenza del predetto termine non sono

pervenute da Bestbe Holding S.p.A. memorie, documenti o richieste di audizione;

DIFFIDA

Bestbe Holding S.p.A. affinché adegui la composizione del Collegio Sindacale al criterio di riparto tra i generi stabilito dall'art. 148, comma 1, del Tuf, entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida.

La presente delibera è comunicata alla Società interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24165

Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti *internet* https://aswd78.it; https://cdzg36.it; https://ezwq66.it; https://hree25.it; https://k9c3y.fr

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR");

VISTO il D.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024;

VISTO il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. i siti internet https://aswd78.it; https://cdzg36.it; https://ezwq66.it; https://hree25.it; https://k9c3y.fr risultati attivi, disponibili in lingua italiana e registrati in forma anonima, presentano contenuti sostanzialmente identici e format grafico similare;
ii. tramite i suddetti siti internet viene offerta al potenziale investitore la possibilità di impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;
iii. all'interno dei medesimi siti internet non sono stati rinvenuti riferimenti utili a individuare il soggetto cui attribuire la descritta operatività.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://aswd78.it; https://cdzg36.it; https://ezwq66.it; https://hree25.it; https://k9c3y.fr è riconducibile alla prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, par. 1, n.16), del MiCAR, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto/accedere a una piattaforma per impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto cripto-attività;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti https://aswd78.it; https://cdzg36.it; https://ezwq66.it; https://hree25.it; https://k9c3y.fr sono risultati disponibili in lingua italiana, in merito all'operatività dei siti in discorso è stata riferita attività di contatto nei confronti dei risparmiatori italiani e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito di non essere riusciti a rientrare in possesso delle somme investite;

CONSIDERATO che i siti internet https://aswd78.it; https://cdzg36.it; https://ezwq66.it; https://hree25.it; https://k9c3y.fr non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di servizi per le cripto-attività è riservata ai soggetti autorizzati di cui all'art. 59, par. 1, lett. a) e b) del MiCAR ai sensi del quale "Una persona non presta servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione, a meno che tale persona sia: a) una persona giuridica o un'altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell'articolo 63; o b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un'impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell'articolo 60";

RITENUTO, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi per le cripto-attività in violazione dell'art. 59 del MiCAR;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 "Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114";

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 94, par. 1, lett. h) del MiCAR - titolato "Poteri delle autorità competenti" - "qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia prestando servizi per le cripto-attività senza autorizzazione" le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, dispongono del potere "di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti internet https://aswd78.it; https://cdzg36.it; https://ezwq66.it; https://hree25.it; https://k9c3y.fr consistente nella prestazione di servizi per le cripto-attività nei confronti del pubblico italiano.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24167

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://oskarinvest.io e relativa pagina https://cfd.oskarinvest.io

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://oskarinvest.io - risultato attivo e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni, contratti su valute e criptovalute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://oskarinvest.io, tramite procedura disponibile in corrispondenza del dominio https://cfd.oskarinvest.io, risultato disponibile esclusivamente in lingua italiana, e l'apertura di un account di trading; in particolare, all'interno del sito https://oskarinvest.io sono menzionate, a seconda del deposito minimo richiesto (100, 500 e 1500 dollari) e dei benefit prospettati (quali "spread" per "pip" e "support h24"), tre tipologie di conto denominate "Bronze", "Silver" e "Gold";
iii. all'interno del sito internet https://oskarinvest.io non sono stati individuati elementi utili ad identificare l'entità cui sarebbe riferibile la descritta operatività;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://oskarinvest.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività di cui al sito https://oskarinvest.io è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la pagina https://cfd.oskarinvest.io è risultata disponibile esclusivamente in lingua italiana, in merito all'operatività del sito https://oskarinvest.io e della pagina https://cfd.oskarinvest.io è stata riferita attività di contatto nei confronti di clientela italiana e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato la perdita delle somme impiegate tramite i detti domini;

CONSIDERATO che il sito internet https://oskarinvest.io e la relativa pagina https://cfd.oskarinvest.io non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://oskarinvest.io e relativa pagina https://cfd.oskarinvest.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24168

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* www.vantagemarkets.co e la relativa pagina https://secure.vantagemarkets.co

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.vantagemarkets.co è emerso che:
i. lo stesso risulta attivo e prospetta la possibilità di negoziare su forex, commodities, indici, ETF, azioni e obbligazioni;
ii. per poter operare tramite il sito www.vantagemarkets.co è richiesta la registrazione e l'apertura di uno dei conti di trading attraverso la pagina di login https://secure.vantagemarkets.co disponibile anche in lingua italiana;
iii. quanto alla riconducibilità, nella sezione "Legal Documents" sono consultabili i documenti contrattuali di diverse società del gruppo Vantage tra le quali Vantage Global Limited già destinataria dei precedenti provvedimenti in merito ai siti internet www.vantagemarkets.com e www.vantage-markets.com;

VISTE le Delibere n. 22587 dell'8.2.2023 e n. 23087 del 24.4.2024 con la quali si è ordinato a Vantage Global Limited con sede a Vanuatu di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere rispettivamente mediante i siti internet www.vantagemarkets.com e la relativa pagina https://secure.vantagemarkets.com e www.vantage-markets.com e la relativa pagina https://secure.vantage-markets.com;

CONSIDERATO che, oltre a utilizzare un domino web parzialmente sovrapponibile a quello dei sopracitati siti web www.vantagemarkets.com e www.vantage-markets.com, il sito www.vantagemarkets.co ne replica anche i contenuti;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.vantagemarkets.co con relativa pagina https://secure.vantagemarkets.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.vantagemarkets.co con relativa pagina https://secure.vantagemarkets.co è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto la pagina di registrazione è disponibile anche in lingua italiana, è stata riferita attività di promozione dei servizi offerti attraverso il sito www.vantagemarkets.co nei confronti di risparmiatori italiani, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato, tra l'altro, l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate ed è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che i suddetti domini internet www.vantagemarkets.co e https://secure.vantagemarkets.co non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.vantagemarkets.co e la relativa pagina https://secure.vantagemarkets.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24169

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://bp-esolution.com e relativa pagina https://webtrader.bespsys.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://bp-esolution.com - risultato attivo, disponibile in italiano e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime, cripto-valute e azioni tramite una piattaforma di trading;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni, agli utenti è richiesta l'iscrizione al sito https://bpesolution.com – mediante procedura disponibile in corrispondenza della pagina https://webtrader.bespsys.com, direttamente raggiungibile dalla homepage del medesimo sito https://bp-esolution.com e disponibile anch'essa in lingua italiana – l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;
iii. sul sito https://bp-esolution.com sono menzionate sei tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Base" "Standard", "Investor", "Pro", "Vip" e "VIP Platinum";
iv. quanto alla riconducibilità, nel sito https://bp-esolution.com sono riportati un indirizzo di posta elettronica: support@bpenergysolution.net e un'utenza telefonica italiana.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://bp-esolution.com e la relativa pagina https://webtrader.bespsys.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://bpesolution.com e la relativa pagina https://webtrader.bespsys.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i detti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana e in relazione al sito è stata riferita attività di contatto nei confronti di risparmiatori italiani; inoltre, sono pervenuti gli esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il https://bpesolution.com;

CONSIDERATO che il sito internet https://bp-esolution.com e la relativa pagina https://webtrader.bespsys.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://bp-esolution.com e la relativa pagina https://webtrader.bespsys.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24170

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://neolinfx.com e la relativa pagina https://my.neolinfx.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. il sito internet https://neolinfx.com è attivo e registrato in forma anonima;
ii. il menzionato sito offre al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come sottostanti indici, valute, criptovalute e materie prime;
iii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading sono richieste la registrazione al sito https://neolinfx.com – tramite procedura disponibile in corrispondenza del dominio https://my.neolinfx.com – e l'apertura di un account di trading. In particolare, all'interno del sito https://neolinfx.com sono menzionate sei tipologie di conto (denominate "Trade Insure", "Trade Ultra", "Trade Plus", "Standard", "PRO" ed "ECN"), che differiscono a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati;
iv. il sito https://neolinfx.com, inoltre, offre il servizio di gestione dei conti. Tale attività gestoria sarebbe svolta secondo modalità automatizzate, per il tramite di software c.d. "Expert Advisor" che formulano indicazioni di investimento e le eseguono automaticamente. Per usufruire del servizio di gestione in modalità automatizzata gli utenti sono invitati ad aprire conti che vengono poi movimentati dal "gestore" secondo sistemi c.d. "PAMM" ("Percentage Allocation Management Module") e "MAM" ("Multi Account Manager");
v. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito internet https://neolinfx.com viene menzionata la società Neolin Capital Market Ltd, con sede dichiarata nello Sri Lanka. Inoltre, fra i contatti del sito viene riportata l'indicazione dell'indirizzo e-mail support@neolinfx.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://neolinfx.com e la relativa pagina https://my.neolinfx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari, nonché di farsi gestire il conto di trading per l'effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto relativamente alle iniziative presenti sul sito internet https://neolinfx.com e sulla relativa pagina https://my.neolinfx.com è stata riferita attività di contatto nei confronti di clientela italiana ed è pervenuto l'esposto di un risparmiatore italiano che ha impiegato somme di denaro tramite i detti domini;

CONSIDERATO che il sito internet https://neolinfx.com e la relativa pagina https://my.neolinfx.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://neolinfx.com e la relativa pagina https://my.neolinfx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Delibera n. 24171

Ordine, ai sensi dell'art. 7-*octies*, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito *internet* https://swapeurobv.com

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://swapeurobv.com risultato attivo e disponibile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul mercato forex e su CFD relativi, tra l'altro, a indici, azioni, materie prime e criptovalute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://swapeurobv.com e l'apertura di un account di trading;
iii. all'interno del sito internet https://swapeurobv.com è indicato l'indirizzo di contatto "admin@iswapeuro.com".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://swapeurobv.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://swapeurobv.com è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata riscontrata attività di contatto nei confronti della clientela italiana;

CONSIDERATO che il sito internet https://swapeurobv.com non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: [...] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://swapeurobv.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

2 Altre decisioni

1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

Richiesta del 30 settembre 2026 a Banca Ifis S.p.A.

1. La Consob fa riferimento al comunicato stampa diffuso da **Banca Ifis S.p.A.** (di seguito, "Ifis", la "Banca" o la "Società") in data 25 giugno 2026, avente ad oggetto, tra l'altro, «*l'avvio di un processo competitivo di mercato riguardante la vendita delle attività di Banca Ifis nel comparto Npl volto al deconsolidamento*».

In detto **comunicato** stampa, si rappresenta, altresì, che «*Banca Ifis ha aggiornato la guidance di utile per l'esercizio 2026, che sarà compresa tra 100 e 110 milioni di euro rispetto ai 170-190 milioni di euro della precedente stima*» e che «*Tale guidance non include gli effetti connessi al previsto deconsolidamento del portafoglio NPL né gli eventuali ulteriori impatti derivanti dall'esito del processo ispettivo della Banca d'Italia*». A tale ultimo riguardo, nel comunicato stampa, si precisa che «*Il Gruppo fornirà tempestivi aggiornamenti al mercato con l'avanzamento di tali processi*».

La Consob fa, altresì, riferimento alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 del gruppo che fa capo alla Banca (di seguito, **"Gruppo Ifis"**) - pubblicata in data 4 agosto 2026 - nella quale si rappresenta, tra l'altro, quanto segue: «*Banca Ifis ha* [...] *annunciato la revisione della guidance di utile netto per l'esercizio 2026 da 170-190 milioni di euro a 100-110 milioni di euro, principalmente per effetto di circa 70 milioni di euro di accantonamenti straordinari. Di questi, 30 milioni di euro sono già stati rilevati al 30 giugno 2026, come precedentemente evidenziato, e sono relativi a rettifiche proattivamente recepite a seguito delle risultanze preliminari dell'ispezione generale condotta dalla Banca d'Italia nel primo semestre 2026, mentre 40 milioni di euro derivano dall'aggiornamento delle attese di recupero del portafoglio non core di Npl del Gruppo illimity. Di tali 40 milioni di euro, circa 4 milioni di euro sono stati già recepiti al 30 giugno 2026, essendosi verificati i presupposti, mentre i rimanenti 36 milioni di euro sono inclusi nelle stime prospettiche considerate ai fini della guidance aggiornata per l'esercizio 2026. Banca Ifis è attualmente in attesa della relazione finale di Banca d'Italia, anche al fine di valutarne eventuali ulteriori riflessi economico-patrimoniali. Di conseguenza, il nuovo obiettivo di utile netto per l'esercizio 2026 non incorpora né gli effetti derivanti dal deconsolidamento del business Npl, né eventuali ulteriori impatti che potrebbero emergere dalle conclusioni definitive dell'attività ispettiva condotta dalla Banca d'Italia*».

Nel comunicato stampa diffuso in data 4 agosto 2026 è, altresì, evidenziato, con enfasi, che «*L'utile netto del primo semestre 2026 si attesta a 8 milioni di euro. Il dato include circa 30 milioni di euro di rettifiche e accantonamenti riconducibili agli esiti delle attività di revisione interna a seguito dell'ispezione on-site condotta dalla Banca d'Italia su Banca Ifis*». [...]

La Consob fa, infine, riferimento al comunicato stampa diffuso da Ifis il 25 settembre u.s., nel quale la Società ha rappresentato, *inter alia*: (i) che il Consiglio di Amministrazione «*ha preso atto e accettato le dimissioni, con efficacia immediata, dell'Ing. Frederik Geertman dalla carica di consigliere e Amministratore Delegato*»; (ii) che, a seguito di tali dimissioni, si è proceduto alla nomina di un nuovo Amministratore Delegato ("A.D.") nella persona del Dott. Raffaele Zingone; (iii) di avere ricevuto il rapporto ispettivo relativo agli accertamenti a spettro esteso condotti da Banca d'Italia, «*conclusi con giudizio parzialmente sfavorevole e rilievi sia di conformità che gestionali*», con richiesta di talune attività rimediali. Al riguardo, nel comunicato stampa si fa, altresì, presente che «*Alla luce delle attività richieste, verrà completato l'adeguamento della classificazione e della valutazione dei crediti, la cui quantificazione potrà essere realizzata ad esito delle attività avviate dal Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre*». Nel medesimo comunicato stampa Ifis ha infine reso noto che: "*I termini e le condizioni, anche economiche, degli accordi tra la Banca e l'ing. Geertman, il dott. Zingone e il dott. Lanza saranno negoziati e sottoposti ai competenti organi per le relative valutazioni e deliberazioni nelle prossime settimane*".

2. Tutto quanto sopra premesso e tenuto conto della necessità di ripristinare condizioni di completa, chiara e coerente informazione del pubblico, la Consob richiede alla Banca, ai sensi della norma richiamata in oggetto, di diffondere un comunicato stampa nel quale, ad integrazione di quanto riportato nel citato comunicato stampa del 25 settembre 2026, siano rappresentati i seguenti elementi informativi:

a. le motivazioni delle dimissioni rassegnate dall'*ex* A.D. di Ifis, Ing. Geertman;

b. l'entità complessiva (con specifica dei valori) delle riclassificazioni, delle rettifiche ispettive e dell'incremento degli RWA derivanti dai rilievi ispettivi nonché informazioni in ordine all'incremento dell'NPL ratio conseguente a detti rilievi;

c. con riferimento al "*Processo del credito e gestione degli NPL acquistati*", indicazione della circostanza che, nell'ambito degli

accertamenti ispettivi, sono emerse criticità nei processi di monitoraggio, classificazione e valutazione del credito e che nel comparto degli NPL acquistati da terzi sono, inoltre, emerse criticità nei processi di recupero e nelle metodologie di valutazione;

d. la richiesta [...] di formalizzare una politica di distribuzione dei dividendi che preveda, tra l'altro, che la distribuzione di utili e riserve sia subordinata al mantenimento di un margine patrimoniale non inferiore a 100 punti base rispetto ai livelli di capitale complessivamente richiesti, comprensivi della *guidance*;

e. i riflessi che il recepimento delle risultanze ispettive – in termini di riclassificazioni, rettifiche e incremento degli RWA [...] potrebbe determinare sui profili di:

   (i) adeguatezza patrimoniale, con particolare riferimento alla conformità agli *Overall Capital Requirement* e alla *Pillar 2 Guidance* applicabili a codesta Banca (in termini di CET 1 *ratio* e Total Capital *ratio*); specificando, tra l'altro, che, nel comunicare l'avvio del procedimento per la determinazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi, la Banca d'Italia ha riferito che detti requisiti aggiuntivi sono stati determinati tenuto conto, tra l'altro, delle rettifiche creditizie ispettive non recepite da Ifis e dei maggiori RWA individuati dagli accertamenti nell'ambito del rischio da cartolarizzazioni;

   (ii) distribuzione dei dividendi, tenuto conto, in particolare, della richiamata richiesta della Banca d'Italia di mantenere un *buffer* di almeno 100 punti base rispetto ai livelli di capitale complessivamente richiesti nonché del previsto aggiornamento della decisione sul capitale del Gruppo Ifis;

f. con riferimento ai rilievi concernenti il sistema di governo societario, precisare che le risultanze ispettive hanno rilevato carenze nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla centralità del Consiglio medesimo nel processo decisionale, al livello di dialettica consiliare nonché al presidio delle principali scelte strategiche con impatti su misurazione e governo dei rischi aziendali;

g. precisare che la misura prevista dal piano di rimedio prudenziale concernente la «*riqualificazione degli assetti di governo societario, anche mediante l'innesto di nuove competenze e professionalità*», richiamata nel comunicato stampa del 25 settembre 2026, comporta una revisione della composizione del Consiglio di Amministrazione e il rafforzamento della componente indipendente;

h. con riferimento agli accordi che la Banca ha reso noto di voler negoziare con l'Ing. Geertman, il Dott. Zingone e il Dott. Lanza, precisare che gli stessi costituiscono operazioni con parti correlate e che la relativa approvazione sarà assunta previa applicazione di quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla Politica di Gruppo in materia di operazioni con parti correlate adottata dall'Emittente, ivi incluso il coinvolgimento del competente Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il comunicato stampa richiesto dovrà essere diffuso da codesta Banca, tramite SDIR, senza indugio e comunque all'apertura del mercato del giorno successivo alla ricezione della richiesta Consob.

Il comunicato stampa in parola dovrà, inoltre, contenere l'indicazione che le informazioni in esso riportate sono fornite su richiesta della Consob, ai sensi della normativa richiamata in oggetto.

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

Richiesta del 9 ottobre 2026 a Webuild S.p,A.

Oggetto: Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria concorrente promossa da Webuild S.p.A. e Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit e, entrambe aventi ad oggetto azioni ordinarie emesse da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. – Richieste ai sensi degli artt. 103, comma 2, e 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998

Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria concorrente (**"OPA"**), promossa da Webuild S.p.A. (anche, **"Webuild"**) e all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (**"OPS"**), promossa ai sensi degli artt.

102 e ss. del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (**"TUF"**) da ICOP S.p.A. Società Benefit (anche, **"ICOP"**), entrambe aventi ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (anche, **"Trevi"**), ammesse alla negoziazione su Euronext Milan (congiuntamente, le **"Offerte"**).

Si fa altresì riferimento al comunicato stampa diffuso da codesta Società in data 2 ottobre 2026, nel quale, tra l'altro, si afferma che:

- *"Il Consiglio di Amministrazione Webuild ritiene che il corrispettivo della propria offerta, certo e in denaro, rappresenti per gli azionisti di Trevi un valore superiore a quello del corrispettivo nominale in azioni offerto da ICOP"*;
- "*Secondo elaborazioni di Webuild sulle stime degli advisor di Trevi, anche dopo il rilancio, l'offerta ICOP valorizza Trevi ad €3,4 per azione"*,
- *"Con l'offerta ICOP, gli azionisti di Trevi ricevono azioni storicamente poco liquide di una società con indebitamento in aumento e con un piano che prevede una crescita superiore a quella dei propri mercati"*;
- *"ICOP è valutata 21,7 volte il proprio EBIT 2025 (...): più del doppio della media di 10,1 volte (8,8 escludendo la stessa ICOP)[1] dei comparabili che ICOP ha scelto per valutare Trevi. Per giustificare il proprio multiplo, ICOP adotta un cambio di metro nella scelta dei comparabili: per valutare Trevi usa un ampio paniere di società; per valutare sé stessa ne sceglie solo tre, tra cui la stessa Trevi e l'americana Sterling Infrastructure[2], un gruppo da oltre 15 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato (...)".*

Al suddetto comunicato stampa ha fatto seguito l'avvio di una campagna pubblicitaria, basata sui *claim "4,50 euro in contanti. Certi"* e *"Ma sotto sotto cosa c'è dietro l'offerta ICOP?"*, che ha ripreso, in maniera sintetica, i contenuti informativi presenti nel comunicato stampa del 2 ottobre 2026 asserendo che la valorizzazione dell'Offerta ICOP di € 3,4 per azione Trevi risulta da "*Elaborazione Webuild: valore implicito medio dell'azione ICOP di circa 21 euro, ricavato confrontando gli intervalli di valore dell'azione Trevi (4,9–6,1 euro) e di concambio (0,222–0,312) indicati dagli advisor di Trevi nei comunicati dell'emittente del 24 e 10 settembre 2026, moltiplicato per 0,165. Non è una valutazione espressa dagli advisor di Trevi*".

Al riguardo, nel fare seguito alla nota del 31 luglio 2026, rammentando a codesta Società quanto prescritto, in tema di trasparenza, dall'art. 41, commi 1 e 5, del Regolamento Emittenti Consob, in base ai quali, rispettivamente, *"le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse relativamente all'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari"* e *"ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. (...)"*, si chiede, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, al fine di assicurare condizioni di completa, chiara, motivata e coerente informazione al pubblico, di diffondere un comunicato stampa, ove dichiarando che lo stesso viene redatto a integrazione e modifica delle precedenti comunicazioni effettuate da Webuild, anche di natura promozionale, siano riportati i seguenti elementi informativi:

1. evidenza che, ai fini di un raffronto tra i valori dei corrispettivi delle offerte sulle azioni Trevi, promosse rispettivamente da Webuild e ICOP - chiaro e coerente con le informazioni riportate nei rispettivi Documenti di Offerta, nel comunicato stampa di ICOP sul rilancio dell'offerta e nei comunicati diffusi da Trevi ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Tuf - è necessario tenere conto del valore monetario implicito del corrispettivo in azioni offerto da ICOP, calcolato sulla base dei prezzi di mercato rilevati alle diverse date di riferimento (data antecedente la prima comunicazione dell'offerta, data antecedente il documento di offerta, data del rilancio), in coerenza con i dati già pubblicati da ICOP, come comunemente utilizzati per l'effettuazione dei raffronti con gli equivalenti monetari impliciti che vengono utilizzati nell'ambito delle offerte pubbliche di scambio; conseguentemente per un compiuto confronto tra le offerte promosse da Webuild e da ICOP, riportare, in forma preminente, il valore economico dell'offerta promossa da ICOP, per ciascuna azione Trevi, calcolato sulla base del suo valore monetario implicito alle citate date;
2. precisazioni in ordine al valore economico dell'offerta promossa da ICOP, stimato da Webuild, in Euro 3,40 per ciascuna azione Trevi, volte a rappresentare che:
   i. la stima è frutto di elaborazioni discrezionali condotte da Webuild, promotore di un'offerta concorrente a quella di ICOP, e, quindi, deve essere considerata quale informazione supplementare rispetto ai valori calcolati con la modalità e nelle date indicate al punto precedente;
   ii. lo stesso valore economico è stato determinato utilizzando le valutazioni effettuate dagli *advisor* finanziari del CdA di Trevi, Mediobanca e Vitale, il cui fine era esclusivamente quello di assistere il CdA di Trevi nel rilascio del giudizio di

congruità sulle offerte promosse da Webuild e ICOP;

iii. le valutazioni degli *advisor* Mediobanca e Vitale individuano, per le azioni Trevi oggetto di offerta, *range* di valori per l'offerta promossa da Webuild e *range* di rapporti di cambio per l'offerta promossa da ICOP, utilizzando differenti metodologie di valutazione, senza indicazione di un valore puntuale delle azioni Trevi. Il valore di Euro 3,40, calcolato da Webuild, è, invece, un valore puntuale dedotto da un valore implicito medio delle azioni ICOP (di circa 21 Euro) ricavato a partire da dati medi (sia dei *range* dei valori delle azioni Trevi sia dei *range* dei rapporti di cambio determinati dai citati *advisor*), peraltro in assenza di indicazioni note sul grado di ponderazione e sulla conseguente rilevanza dei medesimi;

iv. pertanto, la stima di Webuild deve essere intesa come un'analisi del tutto discrezionale nella scelta degli elementi, di fonte Trevi, utilizzati ai fini del relativo calcolo, fornendo le motivazioni alla base della scelta di tale approccio valutativo;

3. con riferimento al dato riguardante la liquidità del titolo ICOP sul mercato, espressa dal rapporto tra i volumi scambiati e il capitale negli ultimi dodici mesi (*turnover*), si chiede di integrare l'informazione riportata nel comunicato anche con l'informazione del *turnover* calcolato sul flottante, evidenziando gli elementi potenzialmente in grado di incidere sulla liquidità del titolo in futuro (*uplisting*, diluizione del socio rilevante in caso di esito positivo dell'OPS, con conseguente incremento della capitalizzazione);
4. con riferimento all'informazione riguardante l'indebitamento, si chiede di evidenziare che la crescita dell'indebitamento netto di ICOP rispetto al 31.12.2024 riflette il cambiamento di perimetro della società dovuto alle acquisizioni compiute nonché gli investimenti effettuati, come evidenziato nel relativo Documento di Offerta;
5. con riferimento al multiplo EV/EBIT 2025 di ICOP (i.e. 21,7x) si chiede di evidenziare che lo stesso è un dato *reported*, tratto dal Documento di Offerta e ivi rappresentato con finalità informative di confronto con i dati medi di settore, come richiesto dallo schema di documento di offerta di cui all'All. 2 del regolamento Emittenti Consob, mentre il multiplo EV/EBIT utilizzato da ICOP per *"valutare sé stessa"*, nell'ambito delle metodologie valutative scelte per la determinazione del Corrispettivo, è quello riveniente dall'analisi delle tre società comparabili prescelte (i.e. Trevi, Sterling Infrastructure e Keller Group), costruito su dati di EBIT *expected* 2026-2027, come forniti dall'*info provider* Factset alla data della valutazione.

Il comunicato stampa dovrà essere diffuso da codesta società, con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, senza indugio e comunque entro l'apertura del mercato di lunedì 12 ottobre 2026 e contenere l'indicazione che le informazioni sono fornite su richiesta della Consob ai sensi della normativa richiamata in oggetto.

IL PRESIDENTE
Guido Stazi

2. Inoltri di rapporti alla Magistratura

Nel periodo di riferimento la Commissione ha deliberato l'inoltro all'Autorità Giudiziaria di **cinque rapporti** in relazione a fatti comportanti ipotesi di violazione di legge sanzionate penalmente.

Indice cronologico

1-15 ottobre 2026

1.1 Delibere e provvedimenti urgenti

Delibera n. 24146 3

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.inmarket24.com e www.inmarket24.info e la relativa pagina https://client.inmarket24.com

Delibera n. 24147 4

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://ambrosiafx.com e la relativa pagina https://client.ambrosiafx.com

Delibera n. 24148 5

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://daxton-italia.com e la relativa pagina https://client.daxton-italia.com

Delibera n. 24149 6

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://icloudfx.com e la relativa pagina https://webtrader.icloudfx.com

Delibera n. 24150 6

Approvazione della graduatoria finale del concorso interno, per esami, a vice assistente per l'accesso al profilo amministrativo dell'Area Operativa del Personale di ruolo della Consob per l'anno 2026 e nomina dei vincitori nella qualifica di vice assistente

Delibera n. 24151 7

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Rino-va BidCo S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 1998 nonché obbligatoria ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Reway Group S.p.A., su azioni ordinarie emesse da Reway Group S.p.A.

Delibera n. 24152 9

Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Metriks AI S.p.A. Società Benefit, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 10 dello statuto sociale di TradeLab S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da TradeLab S.p.A.

Delibera n. 24155 11

Modifiche alle Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Delibera n. 24156 13

Autorizzazione di YouHodler Italy S.r.l. come prestatore dei servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 16, lettere a), c), d), e), j) del regolamento (UE) 2023/1114

Delibera n. 24157 13

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://money-mentor.io e relativa pagina https://cfd.money-mentor.io

Delibera n. 24158 14

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://goldgcapital.net e relativa pagina https://my.aipltfrm.com

Delibera n. 24159 15

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tradoxiumpro.com e le pagine https://clientzone.tradoxiumpro.com e https://wt.quantivaedge.com

Delibera n. 24160 16

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fxpepper.eu e relati-va pagina https://portal.fxpepper.eu

Delibera n. 24162 17

Collocamento in aspettativa della dott.ssa Valentina Massone per assunzione di impiego presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'art. 49 della I parte del Regolamento del

Personale della Consob

Delibera n. 24163 18
Diffida ad adeguare la composizione del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. al criterio di ri-parto tra i generi previsto dall'art. 148, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

Delibera n. 24165 19
Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h), del Re-golamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti internet https://aswd78.it; https://cdzg36.it; https://ezwq66.it; https://hree25.it; https://k9c3y.fr

Delibera n. 24167 20
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://oskarinvest.io e relativa pagina https://cfd.oskarinvest.io

Delibera n. 24168 22
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.vantagemarkets.co e la relativa pagina https://secure.vantagemarkets.co

Delibera n. 24169 23
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://bp-esolution.com e relativa pagina https://webtrader.bespsys.com

Delibera n. 24170 23
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://neolinfx.com e la relativa pagina https://my.neolinfx.com

Delibera n. 24171 24
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://swapeurobv.com

2 Altre decisioni

1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 25
2. Inoltri di rapporti alla Magistratura 28

Indice per materia

1-15 ottobre 2026

Consob

➢ **Organizzazione, funzionamento e personale**

Delibera n. 24150 6
Approvazione della graduatoria finale del concorso interno, per esami, a vice assistente per l'accesso al profilo amministrativo dell'Area Operativa del Personale di ruolo della Consob per l'anno 2026 e nomina dei vincitori nella qualifica di vice assistente

Delibera n. 24162 17
Collocamento in aspettativa della dott.ssa Valentina Massone per assunzione di impiego presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'art. 49 della I parte del Regolamento del Personale della Consob

Emittenti quotati

Delibera n. 24163 18
Diffida ad adeguare la composizione del Collegio Sindacale di Bestbe Holding S.p.A. al criterio di ri-parto tra i generi previsto dall'art. 148, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

Inoltri alla Magistratura

➢ **Rapporti** 28

Normativa

Delibera n. 24155 11
Modifiche alle Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58

Offerta pubblica di acquisto o di scambio

➢ **Documenti d'offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

Delibera n. 24151 7
Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Rinova BidCo S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 1998 nonché obbligatoria ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Reway Group S.p.A., su azioni ordinarie emesse da Reway Group S.p.A.

Delibera n. 24152 9
Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Metriks AI S.p.A. Società Benefit, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 10 dello statuto sociale di TradeLab S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da TradeLab S.p.A.

Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

➢ **Richieste** 25

Servizi o attività di investimento svolti tramite la rete internet

➢ **Ordini di porre termine all'offerta o allo svolgimento dei servizi senza abilitazione** (art. 7-octies, comma 1, lett. b) del TUF)

Delibera n. 24146 3
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf po-sta in essere tramite i siti internet www.inmarket24.com e www.inmarket24.info e la relativa pagina https://client.inmarket24.com

Delibera n. 24147 4
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://ambrosiafx.com e la relativa pagina https://client.ambrosiafx.com

Delibera n. 24148 5
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://daxton-italia.com e la relativa pagina https://client.daxton-italia.com

Delibera n. 24149 6
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il

sito internet https://icloudfx.com e la relativa pagina https://webtrader.icloudfx.com

Delibera n. 24157 13
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://money-mentor.io e relativa pagina https://cfd.money-mentor.io

Delibera n. 24158 14
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://goldgcapital.net e relativa pagina https://my.aipltfrm.com

Delibera n. 24159 15
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tradoxiumpro.com e le pagine https://clientzone.tradoxiumpro.com e https://wt.quantivaedge.com

Delibera n. 24160 16
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fxpepper.eu e relati-va pagina https://portal.fxpepper.eu

Delibera n. 24167 20
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://oskarinvest.io e relativa pagina https://cfd.oskarinvest.io

Delibera n. 24168 22
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tra-mite il sito internet www.vantagemarkets.co e la relativa pagina https://secure.vantagemarkets.co

Delibera n. 24169 23
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://bp-esolution.com e relativa pagina https://webtrader.bespsys.com

Delibera n. 24170 23
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://neolinfx.com e la relativa pagina https://my.neolinfx.com

Delibera n. 24171 24
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://swapeurobv.com

Servizi per le cripto-attività (MiCAR)

➢ **Autorizzazioni ai prestatori di servizi per le cripto-attività**

Delibera n. 24156 13
Autorizzazione di YouHodler Italy S.r.l. come prestatore dei servizi per le cripto-attività di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 16, lettere a), c), d), e), j) del regolamento (UE) 2023/1114

➢ **Ordini di cessazione dell'offerta al pubblico di cripto-attività (art. 94, par. 1, lett. h) MiCAR)**

Delibera n. 24165 13
Ordine, ai sensi dell'art. 94, par. 1, lett. h), del Re-golamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 129/2024 di porre termine alla violazione dell'art. 59 del MiCAR posta in esse-re tramite i siti internet https://aswd78.it; https://cdzg36.it; https://ezwq66.it; https://hree25.it; https://k9c3y.fr